



Scambio di note del 17 gennaio 2025

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2025/11 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda Vanuatu (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 17 gennaio 2025

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, 17 gennaio 2025
Segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea
Direzione generale
Giustizia e affari interni
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 12 dicembre 2024, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004¹, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda Vanuatu

Documento del Consiglio: PE-CONS 100/24

Data di adozione: 12 dicembre 2024»²

RS 0.362.381.037

¹ RS 0.362.31

² Regolamento (UE) 2025/11 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda Vanuatu, versione della GU L 2025/11 del 14.1.2025, pag. 1.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica della Commissione. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2024 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore alla data della presente nota di risposta. L'accordo può essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.B.2, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.